



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 44 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 21 APRILE 2005.**

**OGGETTO: CORTE DI APPELLO DI BARI – GIUDIZIO TRA MASTROPIERRO
GIAMBATTISTA C/ COMUNE DI MOLFETTA - OPPOSIZIONE EX
ART. 19 LEGGE 875/71 PER INDENNITA' AGGIUNTIVA FITTAVOLO –
NOMINA C.T.P.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **28 aprile 2005** al **13 maggio 2005**.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

Con delibera n. 80 del 02.03.2004 la Giunta Comunale stabiliva di costituirsi, affidando il patrocinio all'Avv. Francesca Minervini, nel giudizio civile - in unico grado - dinanzi alla Corte di Appello di Bari, instaurato dal Sig. Mastropiero Giambattista (fittavolo, coltivatore diretto, di suoli in aree comprese nel Comparto 3 del Piano Straordinario di E.R.P., ex art. 51 L. 875/71, ceduti dai proprietari al Comune a seguito stipula di convenzione);

l'eccezione sollevata era quella che il Comune aveva riconosciuto e liquidato in favore dell'attore, per la suddetta qualità, l'indennità aggiuntiva ex art. 17 della legge 875/71 non corrispondente al Valore Medio Agrario stabilito dalla Commissione Provinciale di Bari e, quindi, l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 19 legge 875/71 era finalizzata all'ottenimento delle ulteriori somme ritenute spettanti;

on missiva del 08.04.2005 l'Avv. Minervini ha informato che la Corte di Appello di Bari, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 15 marzo 2005, con ordinanza notificata il 5 aprile 2005, ha ritenuto di ammettere C.T.U. richiesta da parte attrice nominando all'uopo la Dott.ssa Antonella Mazzilli con l'indicazione del quesito da

sottoporle “*accerti il CTU, sulla base della normativa vigente le indennità che spettano alla parte istante con riferimento alle particelle indicate nel decreto di espropriazione e all’estensione ad esse attribuite in tale provvedimento*”, rinviando la causa all’udienza del 21 giugno 2005, con termine sino a tale data per la nomina dei consulenti di parte;

sussistendo la possibilità di designare un proprio consulente in conformità di quanto previsto dall’ordinanza di conferimento dell’incarico, il prefato legale ha auspicato l’opportunità di nominare il CTP in tempo utile rispetto all’inizio delle operazioni peritali;

ciò premesso,

Ritenuto, per quanto sopra precede, essendone stati facultati, designare quale proprio consulente tecnico nel giudizio in atti tra Mastropierro Giambattista c/ il Comune di Molfetta, l’Ing. Giuseppe Parisi, Dirigente del Settore Territorio;

Visto l’art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per quanto in narrativa, di conferire l’incarico di Consulente Tecnico di Parte all’Ing. Giuseppe Parisi, Dirigente del Settore Territorio, per la operazioni peritali afferenti la controversia tra Mastropierro Gianbattista c/ Comune di Molfetta, meglio specificato in premessa.
- 2) Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ing. Giuseppe Parisi, nonché al difensore del Comune, Avv. Francesca Minervini.
- 3) Di dare atto che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
